

N. 2135

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, MARRI, MONTELEONE,  
LISI e MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997**

---

Norme per la tutela e la valorizzazione turistica,  
storica e architettonica delle «Vie Romee»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una singolare congerie di reminiscenze storiche e culturali, rese attuali da quel prossimo evento che è il Giubileo, ha accompagnato una tra le principali vie di pellegrinaggio del Medioevo, l'itinerario per Roma della «Via Francigena».

Sarebbe erroneo identificare in assoluto quell'itinerario, reso ancora più celebre dal viaggio compiuto da Sigeric, arcivescovo di Canterbury, con la «Via Romea».

Le strade per Roma, capitale della cristianità, pur nel loro convergere, partivano infatti non solo dal Nord ma anche dal Sud, attraversando le regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania lungo i rispettivi itinerari.

Di «Vie Romee» ce ne sono dunque molte. Si ricordano quelle prese dai crociati per recarsi in Terrasanta e che da Roma procedevano verso il Sud. Come l'Appia, che da Roma giungeva a Capua e poi a Benevento da cui si ripartiva nella variante Traiana, per dispiegarsi lungo la costiera adriatica, la Popilia e la Aquilia lungo il versante tirrenico.

Le *peregrinationes maiores*, Roma, Gerusalemme e Compostela, si svolgevano lungo assi plurimi di percorso, tanto che c'era anche chi, tornando da Roma, risaliva a Venezia per poi recarsi a Gerusalemme, considerato che la Repubblica Veneta aveva allestito una vera e propria «linea» marittima per la Terrasanta.

Che anche dalla Puglia ci si potesse recare a Roma, così come da tutto il Sud e lungo tutte le strade esistenti - imperiali e consolari tracciate dai romani -, è confermato da testimonianze di pellegrini (come il Salernitano) che da Bari percorrevano la via Traiana la quale, attraverso Brindisi, Otranto e Canosa, raggiungeva Benevento e quindi l'Appia.

Anche Capua è stata sempre considerata un importantissimo crocevia, sia storico sia più propriamente stradale, lungo il quale, partendo da Reggio Calabria, giungevano sulla via Appia le vie Popilia e Aquilia che dal capoluogo calabrese risalivano lungo la costa tirrenica, toccando Vibo Valentia, il Cilento e Salerno.

Queste sono le «Romee» che dal Sud risalgono fino a Roma.

E così, come lungo la «Via Francigena» si allineavano chiese ed edifici conventuali, ospizi e ospedali per il ristoro dei pellegrini, anche lungo i percorsi meridionali si ricordano la chiesa dei Templari di Ognissanti, San Nicola a Bari, le cattedrali di Trani, Ostuni, Altamura e Troia, l'ospedale di San Giorgio al Tempio di Brindisi, il santuario di San Michele Arcangelo. E in Calabria, la certosa di Serra San Bruno, fondata nel 1098 da Brunone da Colonia e ancora oggi una delle più attive sul territorio europeo; il convento della SS. Trinità a Mileto, oggi sede vescovile; Soriano Calabro, dove è situato uno dei più importanti conventi dell'Europa del '600. Ancora, si ricordano i luoghi di culto basiliani e prima ancora mitraici, nei territori di Tropea e Serra San Bruno, che rappresentano l'importante itinerario della storia religiosa dell'Europa e della sua evoluzione fino ai nostri giorni; la chiesa conventuale dell'isola di Tropea, dimora dei Benedettini; Drapia e Caria; gli insediamenti monastici di Santa Ruba per arrivare a Mileto. A Soriano è possibile visitare il perimetro dell'antico edificio conventuale che per grandezza era pari all'Escorial di Madrid, sul cui progetto originale venne costruito, e al cui interno è possibile ammirare, ancora oggi pregevoli opere di Bernini e tele del '600 e del '700.

Nella regione campana, Napoli e Pompei sono anch'esse prese in considerazione, non solo perchè raggiunte da una variante

dell'Appia che diverge a Mondragone prendendo il nome di Domitiana, quanto come sedi in cui è possibile ammirare chiese, chiostri e conventi, indiscutibili mete di pellegrinaggio da tutte le parti d'Europa e del mondo.

Il patrimonio storico-religioso di cui è ricco il Sud non può essere ignorato nella prospettiva del Giubileo.

Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di ottenere per le «Vie

Romee del Sud», così come per la «Via Francigena», risorse comunitarie e nazionali per interventi mirati al restauro ed alla valorizzazione sia del tracciato che dei beni culturali e ambientali che le affiancano, considerato inoltre che tale progetto potrebbe rivelarsi strumento utile per alleggerire la concentrazione di pellegrini (stimati tra i trenta e i quaranta milioni) che si recheranno a Roma in vista del Giubileo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Tra gli interventi urgenti connessi alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000, è compreso il progetto di valorizzazione turistica, culturale e ambientale dell'antico itinerario delle Vie Romee del Sud.

2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, sono finanziate proposte di intervento di iniziativa delle regioni attraversate dalle Vie Romee, mirate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione di iniziative finalizzate a incrementare la divulgazione dell'informazione sulle Vie Romee, onde assicurarne la promozione turistica, culturale e ambientale;

b) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato delle Vie Romee, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

c) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato ed alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di rivisitazione;

d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

## Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali

e ambientali, un fondo speciale di lire 100 miliardi per il triennio 1997-1999, per la concessione di contributi alle regioni interessate dalle Vie Romee del Sud.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito fra le seguenti regioni attraversate dalle Vie Romee del Sud: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, in ragione dei programmi di recupero e rilancio presentati da ciascuna regione e che le stesse s'impegnano a realizzare.

3. Il recupero e il rilancio del tratto delle Vie Romee del Sud compreso nel territorio della regione Lazio è ricompreso nel piano di interventi connessi alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

#### Art. 3.

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.

#### Art. 4.

1. La definizione dei programmi regionali di recupero e rilancio della Vie Romee del Sud è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso un'apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali interessati.

2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede ad individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi dei programmi regionali di recupero e intervento delle Vie Romee del Sud.

3. Il presidente della regione deve inoltrare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma regionale di recupero e rilancio di cui al comma 1 al comitato nazionale di cui all'articolo 3. Entro i trenta giorni successivi il predetto comitato nazionale, sulla base della validità e fattibilità dei programmi presentati, provvede alla ripartizione del fondo speciale di cui all'articolo 3 fra le singole regioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei programmi adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1.

#### Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dai programmi regionali di cui all'articolo 4, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 2, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il privato: gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

## Art. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le regioni interessate possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 1997, 1998 e 1999, pari, rispettivamente, a lire 30 miliardi, 40 miliardi e 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

